



Bruxelles, 5.2.2015
C(2015) 597 final

**Oggetto: Aiuti di Stato -Italia
SA.39957 (2014/N)
Metodo per il calcolo dell'elemento di aiuto relativo alle garanzie rilasciate da ISMEA**

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al metodo di calcolo in oggetto, la Commissione europea (in prosieguo “la Commissione”) desidera informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti dell'uso di tale metodo per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie.

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni illustrate in prosieguo.

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 26 novembre 2014, protocollata dalla Commissione il giorno successivo, l'Italia ha presentato una prenotifica del metodo in oggetto. La Commissione ha risposto alla prenotifica con comunicazione elettronica del 2 dicembre 2014.
- (2) Con lettera del 17 dicembre 2014, protocollata dalla Commissione il giorno successivo, l'Italia ha notificato il regime di aiuti suddetto, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (3) Metodo per il calcolo dell'elemento di aiuto relativo a garanzie rilasciate da ISMEA.

S.E On. Paolo Gentiloni
Ministro degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1
IT — 00194 Roma

2.2. Obiettivo

- (4) Le autorità italiane hanno notificato il metodo di calcolo per ragioni di certezza del diritto. Il metodo notificato dalle autorità italiane è volto a calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie statali come indicato all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹ (il regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, in prosieguo "ABER") e secondo quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato² (il regolamento generale di esenzione per categoria, in prosieguo "GBER"). Le autorità italiane intendono utilizzare il metodo di calcolo anche per gli aiuti concessi nel quadro dello sviluppo rurale attraverso gli strumenti finanziari previsti al titolo 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³.

2.3. Base giuridica

- (5) La base giuridica è l'articolo 17 del decreto legislativo italiano del 29 marzo 2004 n. 102.

2.4. Durata

- (6) Fino al 31 dicembre 2020.

2.5. Bilancio

- (7) La notifica riguarda solo il metodo per calcolare il valore della garanzia, espresso come equivalente sovvenzione lordo. Il bilancio disponibile e l'importo annuale dell'aiuto saranno definiti nei regimi di aiuto in cui il metodo di calcolo sarà applicato.

2.6. Beneficiari

- (8) Possono beneficiare della garanzia soltanto le piccole e medie imprese.

2.7. Decisione di riferimento e modifica notificata

- (9) La Commissione ha approvato con la decisione C(2011) 1948 del 30 marzo 2011 (in prosieguo "la decisione di riferimento") il caso italiano SA.31584, relativo a

¹ GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1.

² GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.

³ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

un metodo che sarà utilizzato dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare⁴) per definire l'elemento di aiuto nelle garanzie.

- (10) Con decisione C(2014) 4211 final del 20 giugno 2014 relativa al caso SA.38793 la Commissione ha approvato la proroga dell'uso del metodo fino al 30 giugno 2015.
- (11) Con l'attuale notifica, le autorità italiane intendono estendere l'uso del metodo fino al 31 dicembre 2020.
- (12) Le autorità italiane hanno confermato che rimarranno invariate tutte le condizioni per l'autorizzazione del metodo approvate dalla Commissione con la suddetta decisione di riferimento.
- (13) Le autorità italiane si sono impegnate a sospendere il pagamento dell'aiuto sotto forma di garanzie basate sul metodo di calcolo se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato su un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, compresi gli interessi di recupero.
- (14) Le autorità italiane si sono impegnate ad escludere dall'aiuto sotto forma di garanzie basate su tale metodo le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁵.
- (15) Le autorità italiane si sono impegnate ad adeguare, se necessario, il metodo a eventuali nuove norme sugli aiuti di Stato in materia di garanzie, una volta che queste saranno entrate in vigore.

3. VALUTAZIONE

- (16) Come già stabilito nella decisione di riferimento (alla cui motivazione la presente decisione fa riferimento), la Commissione ha considerato ammissibile che il metodo fosse utilizzato dalle autorità italiane per i regimi di garanzia al fine di definire l'elemento di aiuto di una garanzia concessa dall'ISMEA nell'ambito dei regolamenti di esenzione (GBER e ABER).
- (17) Per quanto riguarda la valutazione del contenuto del metodo notificato, la decisione di riferimento ha concluso che il metodo di calcolo permette un calcolo adeguato del rischio delle operazioni che hanno ricevuto il sostegno statale e dell'elemento di aiuto delle garanzie. La Commissione ha pertanto ritenuto che il metodo di calcolo fosse conforme alla comunicazione in materia di garanzie⁶.

⁴ L'ISMEA fornisce servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato.

⁵ GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

⁶ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20 giugno 2008).

- (18) Le autorità italiane hanno confermato che, a parte la nuova durata, non vi sono altre modifiche proposte. Pertanto, la modifica non incide sulla valutazione della compatibilità del metodo con il mercato interno, eseguita nell'ambito della decisione di riferimento.
- (19) La Commissione prende atto del fatto che le autorità italiane si sono impegnate a sospendere il pagamento dell'aiuto, sotto forma di garanzie basate su tale metodo di calcolo, se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato su un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, compresi gli interessi di recupero (cfr. il punto 13 della presente decisione).
- (20) Alla luce del punto 23 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, un'impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche. Di conseguenza, la Commissione ritiene che gli aiuti a imprese in difficoltà ai sensi di tali orientamenti non possano contribuire allo sviluppo di attività economiche senza incidere sugli scambi in misura contraria all'interesse dell'Unione.
- (21) Le autorità italiane si sono impegnate (cfr. punto 14 della presente decisione) ad escludere dagli aiuti sotto forma di garanzie basate sul metodo di calcolo le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
- (22) Non vi sono altre modifiche alla valutazione effettuata in relazione alla decisione di riferimento. Le autorità italiane si sono impegnate ad adeguare, se necessario, tale metodo ad eventuali nuove norme sugli aiuti di Stato in materia di garanzie, una volta che queste saranno entrate in vigore (cfr. punto 15 della presente decisione).
- (23) Pertanto, si può concludere che il metodo di calcolo consente un'adeguata valutazione del rischio delle operazioni che beneficiano del sostegno statale e dell'elemento di aiuto delle garanzie.

4. CONCLUSIONI

- (24) La Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni nei confronti (del proseguimento) dell'uso di tale metodo per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie.
- (25) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

La domanda dovrà essere inviata tramite il sistema di posta elettronica protetto con un'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Per la Commissione

Phil HOGAN
Membro della Commissione